



Comune di Rho

AVVISO PUBBLICO DI RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE "FONDAZIONE TEATRO CIVICO RHO"

IL SINDACO

Visto l'art. 50 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) che attribuisce al Sindaco la competenza in tema di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni;

Visto lo Statuto della Fondazione "FONDAZIONE TEATRO CIVICO RHO", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 15/07/2021 che, all'art. 10.1 dispone: *"Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero minimo di tre membri e massimo, anche pari, di sette membri, compreso il Presidente, di cui - in caso di pluralità di soci - la maggioranza nominata dal Comune di Rho, e i restanti nominati dall'Assemblea dei Soci."*

Richiamato l'art. 39 dello Statuto comunale "Indirizzi per la nomina dei rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Istituzioni" e richiamati altresì gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni, Società di capitali costituite o partecipate dal Comune, approvati dal Consiglio Comunale con propria Deliberazione n. 72 del 17 novembre 2021;

Premesso che occorre procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Fondazione "FONDAZIONE TEATRO CIVICO RHO", le cui attività istituzionali principali sono sostenere il funzionamento e la gestione del complesso mobiliare ed immobiliare "Teatro Civico Roberto De Silva" - attraverso apposita convenzione con il Comune di Rho, proprietario della struttura - e programmare e realizzare le stagioni teatrali, liriche e musicali nonché svolgere altre attività, anche promozionali e complementari;

Visto il D.Lgs. n. 39/2013 "Disposizioni in materia di inconfiribilità, incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012, n.190 e il D.Lgs. n. 235/2012";

RENDE NOTO

che sono riaperti i termini per la presentazione di candidature per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Fondazione "FONDAZIONE TEATRO CIVICO RHO".

Salvo quanto previsto dalla normativa vigente, i rappresentanti del Comune per ricoprire l'incarico devono:

- a. possedere i seguenti requisiti per la nomina a consigliere comunale secondo la legislazione vigente ed, in particolare, essere elettore di qualsiasi comune della Repubblica che ha compiuto il diciottesimo anno di età alla data di pubblicazione del presente avviso;
- b. possedere una competenza tecnica, giuridica o amministrativa adeguata alle specifiche caratteristiche della carica che deve essere ricoperta nonché agli obiettivi che il Comune si propone di raggiungere attraverso la partecipazione;
- c. essere in possesso degli eventuali ulteriori requisiti stabiliti dagli Statuti e/o dalla specifica normativa di riferimento in relazione alla carica da conferire e all'attività svolta dagli Enti, Aziende, Istituzioni, Fondazioni e società di capitali costituite o partecipate dal Comune di Rho;

I componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico devono inoltre possedere - fatti salvi gli eventuali ulteriori requisiti eventualmente previsti dallo statuto - i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. ai sensi dell'art.11 comma 1 del Lgs. 175/2016 (c.d. TUSP - Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica) e - Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Non possono essere nominati rappresentanti del Comune:

- coloro che si trovano in una delle condizioni di "Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità" previste dal Titolo III Capo II del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 (c.d. TUEL);
- coloro che si trovano in una delle condizioni di "Inconferibilità ed Incompatibilità" previste dal D.Lgs. n. 39 dell'08.04.2013;
- coloro che si trovano in una delle condizioni di Inconferibilità previste dall'art. 11 comma 8 del D.Lgs. 175 del 19 agosto 2016;
- coloro che si trovano in una delle condizioni di incandidabilità di cui all'art.10 del D.Lgs. 235 del 31.12.2012.

Salve le altre incompatibilità stabilite dalla normativa vigente, non può essere nominato o designato rappresentante del Comune presso Enti, Aziende ancorché consortili, Istituzioni, Fondazioni e Società di capitali costituite o partecipate:

- chi abbia rapporti di parentela e/o affinità con il Sindaco, con gli assessori in carica e con i consiglieri comunali, nonché con i loro parenti e/o affini entro il quarto grado;
- chi si trovi in stato di conflitto di interessi rispetto all'Ente, Azienda, Istituzione, Fondazione, Società nel quale rappresenta il Comune;
- chi si trova in una delle situazioni disciplinate dall'art. 2382 del codice civile, e, cioè, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- chi si trovi in rapporto di impiego, consulenza o incarico con l'Ente, Azienda, Istituzione, Fondazione, Società presso cui dovrebbe essere nominato;
- chi abbia liti pendenti con il Comune di Rho ovvero con l'Ente, Azienda, Istituzione, Fondazione, Società presso cui dovrebbe essere nominato;
- chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi presso enti, istituzioni, aziende, società a totale o parziale capitale pubblico, abbia registrato, per tre esercizi consecutivi, un progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali, ai sensi dell'art. 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- chi, già lavoratore privato o pubblico, è collocato in quiescenza, ai sensi dell'art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, ferma restando la consentita facoltà dell'Amministrazione di attribuire l'incarico a titolo gratuito;

Il sopravvenire di una delle cause di incompatibilità e di esclusione nel corso del mandato comporta la revoca della nomina o della designazione.

Non possono, inoltre, essere nominati rappresentanti del Comune:

- coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio del comune di Rho che conferisce l'incarico,
ovvero

coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, della Regione Lombardia, nonché coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della Regione Lombardia (art.7 comma 2 del D. Lgs. 39 dell'08 aprile 2013);

- coloro che abbiano ricoperto incarichi identici nei medesimi enti, aziende o istituzioni per due mandati legislativi o statutari completi consecutivi immediatamente precedenti quello a cui la nomina si riferisce; è possibile un terzo mandato nei casi in cui ragioni di continuità aziendale ed esigenze di salvaguardia economico-patrimoniale della società lo richiedano. Delle stesse deve essere data evidenza nell'atto di nomina.

Al fine di assicurare il rispetto delle condizioni previste dall'art. 51 della Costituzione e dall'art. 1 del D.Lgs. n. 198/2006, dall'art. 11 comma 4 del D. Lgs. 175/2016 (c.d. TUSP - Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica) e dalla Legge 120/2011 è garantita una rappresentanza minima complessiva per ciascuno dei due sessi non inferiore ad un terzo del totale delle nomine e designazioni.

Il Sindaco, inoltre, promuove il ricambio generazionale, nel rispetto degli indirizzi stabiliti nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 17/11/2021.

Si precisa che - ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.L. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010 - "(...) la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. (...)".

La candidatura, sottoscritta dal candidato e corredata dalla fotocopia della carta di identità o firmata digitalmente, deve essere indirizzata al Sindaco, e deve essere corredata, a pena di inammissibilità dalla seguente documentazione:

- ✓ DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (*Allegato n.1* al presente avviso) con annessa dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.Lgs. 445/2000, d'insussistenza delle cause di incandidabilità, incompatibilità, ineleggibilità, inconfiribilità e di esclusione;
- ✓ COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA';
- ✓ DICHIARAZIONE RELATIVA ALLE CARICHE E/O AGLI INCARICHI CESSATI O

ANCORA IN CORSO - debitamente compilata, datata e sottoscritta ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 (*Allegato A alla domanda di partecipazione*);

- ✓ DICHIARAZIONE DI ADESIONE AI PRINCIPI CONTENUTI NEL CODICE ETICO approvato dall'Amministrazione Comunale e si impegna ad attenersi allo stesso (*Allegato B alla domanda di partecipazione*).

- ✓ CURRICULUM VITAE, AGGIORNATO, DATATO E SOTTOSCRITTO, contenente:
 - le generalità complete e la residenza;
 - il titolo di studio e le precedenti esperienze lavorative;
 - l'occupazione abituale, l'elenco delle cariche pubbliche, ovvero degli incarichi ricoperti in società a partecipazione pubblica, nonché in enti, associazioni, società private iscritte nei pubblici registri;
 - i requisiti che, secondo il candidato, potrebbero sostenere la candidatura e le informazioni che si ritiene consentano di valutare in modo adeguato la competenza professionale, l'esperienza generale e specifica;

Gli Allegati n.1, A e B sono resi disponibili e scaricabili in formato editabile sul sito del Comune di Rho (www.comune.rho.mi.it).

IMPORTANTE: Il presente avviso ha valore di notifica nei confronti dei candidati che hanno già presentato istanza di partecipazione al predetto bando, la cui domanda sarà ritenuta valida ad ogni effetto (se inoltrata/pervenuta regolarmente entro i termini di scadenza del precedente bando), fermo restando la facoltà d'integrazione da parte dei candidati.

Sulla base di quanto sopra esposto,

SI INVITANO

gli interessati in possesso dei requisiti di legge alla nomina di Componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione "FONDAZIONE TEATRO CIVICO RHO", a presentare la propria candidatura inoltrandola al Comune di Rho Ufficio Partecipate - Piazza Visconti, 23 - 20017 RHO (Mi) - entro il **21 GENNAIO 2022**, a pena di inammissibilità.

La domanda, redatta in carta semplice e debitamente compilata dall'interessato, può essere recapitata direttamente, nelle ore di ufficio, allo Sportello del Cittadino - QuiC - Via De Amicis n. 1 - Rho (per orari e eventuali informazioni: tel. 02.93332.701-702),

ovvero può essere inoltrata a mezzo posta. In quest'ultimo caso, si considerano prodotte in tempo utile le domande pervenute entro il termine di scadenza. La domanda può essere, altresì, inviata all'indirizzo di posta certificata del Comune di Rho pec.protocollo.comunerho@legalmail.it.

Rho, 17 dicembre 2021

IL SINDACO
Andrea Orlandi